

ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

1

NUOVA SERIE - ANNO I 2013



EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Fondati da CESARE MOZZARELLI

1

NUOVA SERIE - ANNO I 2013

Milano 2013

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Dipartimento di Storia Moderna e contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuova Serie - Anno I - 1/2013

ISSN 1124-0296

Direttore

ROBERTINO GHIRINGHELLI

Comitato scientifico

CESARE ALZATI - GABRIELE ARCHETTI - GILIOLA BARBERO -

PIETRO CAFARO - LUCA CERIOTTI - EMANUELE COLOMBO -

CHIARA CONTINISIO - CINZIA CREMONINI - ANGELO CRESPI - MASSIMO FERRARI -

ROBERTINO GHIRINGHELLI - DANIELE MONTANARI - IVANA PEDERZANI -

ELENA RIVA - PAOLA SVERZELLATI - PAOLA VENTRONE

Segreteria di redazione

MARIA CRISTINA SCALCINATI

GIOVANNA GAMBA

Per la selezione dei contributi da pubblicare la rivista segue il metodo della revisione tra pari basata sull'anonimato, avvalendosi dei membri del Comitato scientifico e di studiosi esterni italiani e stranieri.

© 2013 **EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica**

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano - tel. 02.7234.2234 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale .dsu@educatt.it (*produz.*) - librario.dsu@educatt.it (*distrib.*)

web: www.educatt.it/libri/ASMC

questo volume è stato stampato nel mese di dicembre 2013

presso la Litografia Solari - Peschiera Borromeo (Milano)

con tecnologia e su carta rispettose dell'ambiente

ISBN 978-88-6780-061-2

Il credito nel borgo. Banchi ebraici e Monti di pietà a Ostiano

DANIELE MONTANARI

Alla confluenza del fiume Mella con l'Oglio, il feudo di Ostiano costituiva uno snodo strategico nello scacchiere politico-militare che portò alla formazione degli stati regionali lombardi in Età moderna. A lungo possedimento dei Visconti, nel 1414 optava per la sua definitiva dedizione al marchese Francesco Gonzaga, signore di Mantova, sancendo così una plurisecolare fedeltà a quel dominio¹. La vita socio-economica del borgo si caratterizzava per la presenza di una robusta Comunità di prestatori ebrei e un attivo Monte di pietà, che nella seconda metà del Settecento vedrà affiancarsi un secondo istituto, proprio per chiudere definitivamente l'esperienza usuraria israelita. Si tratta di un vissuto storico di particolare rilievo e forse unico nel suo genere, vista l'esiguità demografica del luogo (2500/3000 anime), piccolo ma significativo tassello di una vicenda emblematica: la convivenza di modalità creditizie simili e complementari fra banchi feneratizi e Monti di pietà.

Verso la fine del XIII secolo nuclei ebraici residenti a Roma cominciarono a trasferirsi nelle città dell'Italia centro-settentrionale, per aprirvi banchi di prestito su pegno, previo accordo con le amministrazioni locali. Andavano a rimpiazzare gli usurai autoctoni e i grandi banchieri toscani, mallevadori talvolta della loro chiamata e ben disposti a cedere la gestione, ritenuta ormai marginale rispetto all'accresciuta attività finanziaria. La particolare severità della normativa canonica non ne ostacolava l'equiparazione agli operatori cristiani sancita dagli statuti, prodighi nel decretare norme più o meno restrittive in rapporto ai bisogni dell'economia cittadina².

¹ Una rapsodica ricostruzione delle millenarie vicende storiche del borgo in G. REGONINI, *Ostiano*, Ostiano 1968.

² Per un ampio quadro generale sul radicamento della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale e sulla riorganizzazione strutturale del credito al consumo cfr. A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1963, pp. 109-211; L. POLIAKOV, *Les banchieri juifs et le Saint Siège du XIII^e au XVIII^e siècle*, S.E.V.P.E.N., Parigi 1965, pp. 87-107; M. LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età moderna*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia*, vol. I, *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, in *Storia d'Italia. Annali 11*, Einaudi, Torino 1996, pp. 75-187.

Prostrate dalle guerre e dalle carestie, molte realtà urbane accoglievano volentieri i banchieri israeliti, disposti a investire i loro capitali in cambio di libero soggiorno e rispetto delle proprie consuetudini di vita. Il loro arrivo scatenava l'ira delle autorità ecclesiastiche, inflessibili nel comminare scomuniche e interdetti ai governanti, costringendoli quindi a sollecitare il pontefice per l'autorizzazione a trattenerli, accettati solo per mitigare la miseria delle popolazioni. Le reiterate petizioni portavano i papi a escluderli dal divieto di fenerare, pur con modalità ben delimitate e con il versamento di una tassa per la concessione ottenuta. Veniva così garantito sia lo sviluppo cittadino che l'allontanamento dei cristiani dall'usura.

A partire da papa Bonifacio IX iniziarono a moltiplicarsi le autorizzazioni, mentre la revoca delle eventuali scomuniche a carico del potere civico ne favoriva la diffusione. Più che alla genesi dell'usura ebraica il favore della Chiesa si porrebbe quindi alla radice del suo tardo sviluppo, saldando motivazioni di ordine economico e religioso. Esclusi dal possesso di beni immobili, non restava loro che il prestito a interesse, nel momento in cui lo sviluppo urbano induceva una forte richiesta di liquidità e l'atteggiamento 'tollerante' delle autorità politico-ecclesiastiche li spingeva a nuove intraprese creditizie.

La scelta di accoglierli s'inseriva nel progetto di migliorare la struttura di mercato regolato a prezzi amministrati, tipico dell'economia urbana a partire da fine Duecento, mentre l'assetto giuridico-istituzionale cittadino si rispecchiava nella tradizione del diritto statutario comunale come parte integrante del sistema di diritto comune. L'emergere dello stato regionale aveva consolidato questo modello di 'città ideale', garante non solo delle libertà e dei diritti individuali (sicurezza personale e della proprietà, esercizio della giustizia, ordine pubblico e difesa dal nemico esterno), ma anche degli approvvigionamenti per i beni di prima necessità, procurati in quantità adeguate e a giusto prezzo. Il banco ebraico convenzionato, istituzione pubblica che esercitava grazie a un accordo stipulato con l'autorità politica, sopperiva all'esigenza di accrescere l'offerta di moneta piccola, rendendone più fluida la circolazione e rispondendo alla crescente domanda di credito al consumo. Organizzati in una ramificata filiera di strutture familiari, finanziariamente collegate, i diversi insediamenti tendevano a formare una "'Repubblica' senza territorio", scatenando spesso le scomposte reazioni del mondo cristiano, non tanto per il loro operare istituzionale nel piccolo credito al consumo, quanto per la potenziale espansione in altri ambiti economici³.

³ Si veda LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici*, pp. 212-235.

Nel loro graduale spostamento verso nord si stabilivano nelle regioni dell'Italia centrale, per fondersi poi in area padana con le correnti migratorie di provenienza tedesca e provenzale. Ciò accadeva anche in Lombardia, dove i banchieri israeliti avevano iniziato a stanziarsi sul finire del XIV secolo. I governanti rispondevano con scelte di liberale tolleranza, consentendo loro di rafforzarsi nel piccolo prestito al consumo. La rete capillare dei rapporti finanziari induceva un incremento della circolazione monetaria, indispensabile per lo sviluppo delle attività produttive urbane e borghigiane, bisognose di sempre maggiori finanziamenti in un frangente economico caratterizzato da una sensibile carenza valutaria. Attraverso un sistema generalizzato di 'condotte', il signore concedeva il diritto di fenerare dietro corresponsione di una tassa annua, assicurandosi così un regolare introito per l'erario e il controllo normativo sul tasso d'interesse, elemento fondamentale in questa forma di credito convenzionato. La variegata natura dei contratti risultava soggetta a specifiche variabili socio-economiche locali, all'interno di una tendenza a privilegiare i residenti rispetto ai forestieri.

Per la Comunità mantovana si ipotizza un radicamento stabile a cavallo del primo millennio e successiva espulsione per imprecisati motivi di ordine economico e religioso. Dopo una lunga assenza tornarono a stanziarsi nel Mantovano sullo scorcio del XIV secolo⁴. La prima Comunità rurale, con relativo banco feneratizio, s'insediava a Revere nel 1386, prototipo di una realtà in rapida espansione sul finire del Quattrocento. Si aggiungevano a quelli presenti a Mantova fin dal primo XV secolo, generosi nel finanziare i Gonzaga, sovente addirittura senza pegno e riscossione d'interesse⁵.

Un loro nucleo, probabilmente askenazita, risultava sicuramente attivo a Ostiano già alla fine del XV secolo, come si può riscontrare dalla corrispondenza del marchese Ludovico Gonzaga con Alessandro Arrivabene, commissario del borgo. Nell'ottobre 1484 veniva concesso "uno novo salvaconducto per quatordece anni proxime futuri" all'ebreo Salomone Ses-

⁴ Cfr. V. COLORNI, *Una insospettata presenza ebraica nella campagna mantovana in età altomedievale*, in *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983, pp. 129-145; S. SIMONSOHN, *History of the Jews in the duchy of Mantua*, Kiryath Sepher, Gerusalemme 1977, pp. 2-4; MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, pp. 70-73.

⁵ Si veda V. COLORNI, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in *Judaica minora*, p. 246; E. CASTELLI, *I banchi feneratizi ebraici nel Mantovano (1386-1808)*, «Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., XXXI (1959), p. 15; R. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia*, pp. 745-747.

sa, facoltoso banchiere di quella Comunità⁶. I suoi numerosi componenti venivano ospitati nel cortile interno del castello gonzaghese (la ‘Casa del Governatore’), per agevolarne il controllo e l’eventuale protezione. Il loro raggio operativo andava dal piccolo credito su pegno a cospicui finanziamenti alla famiglia Gambara, potenti feudatari della pianura bresciana meridionale. Insieme ai Martinengo avevano già accolto e protetto nelle loro terre famiglie di prestatori ebrei provenienti dal limitrofo Mantovano, perché vi esercitassero la loro attività. Il fine era ancora una volta quello di moderare l’usura cristiana, spesso assai esosa, potenziando così i mercati di alcuni borghi che andavano espandendosi.

Esemplare il caso di Joseph Mortara che nell’agosto 1532 comunicava al fattore del conte Lucrezio Gambara l’impossibilità di concedere prestiti senza pegno e che si sarebbe consultato col fratello Jacob sull’opportunità di aderire alla richiesta finanziaria inoltratagli dal nobile bresciano. L’operazione andava in porto, complicata però dalla morte del Gambara, impossibilitato quindi a saldare le pendenze e riscattare i pegni, trasformando così una normale transazione creditizia in una complicata vicenda diplomatica. La contessa Emilia, sorella di Lucrezio e tutrice dei nipoti, scriveva al cardinale Ercole Gonzaga, pregandolo di bloccare l’eventuale alienazione dei gioielli non riscattati e rimasti nella disponibilità di quei banchieri. Al vicario di Ostiano veniva perciò ordinato “che facciate comandamento a ditto Joseph, che sotto pena della vagliatura dil doppio di ditti pegni non debba far contratto alcuno ne mandar via le robbe o pegni predetti sin tanto che non serano stabiliti e conclusi gli computi”. Qualora la minaccia di sanzione pecuniaria non fosse stata sufficiente a scoraggiare l’operazione, si doveva imporre loro di consegnare i preziosi nelle mani del principe, dove sarebbero stati conservati fino alla conclusione del computo. Da ultimo, in caso di un presumibile già avvenuto inoltro sul mercato, ai Mortara era concesso un breve lasso di tempo per farli rientrare, naturalmente con la minaccia di ammenda pari al doppio del valore. Non ci è dato conoscere la conclusione dell’operazione, significativa testimonianza della solidità finanziaria e del livello socio-politico raggiunto dal prestito ebraico nel borgo⁷.

⁶ Archivio di Stato di Mantova (ASMn), *Fondo d’Arco*, b. 85, cc. 203-204, lettera di Ludovico Gonzaga a Alessandro Arrivabene, Mantova 24 ottobre 1484. Cfr. D. MONTANARI, *Da prestatori a mercanti. Gli ebrei del bozzolose e del sabbionetano in età moderna*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», IV (1998), p. 76. Frammentarie notizie sugli ebrei di Ostiano in G. REGONINI, *Gli ebrei in Ostiano*, Tipografia Pedroni, Cremona 1982.

⁷ ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 2939. Lettera del cardinale Ercole Gonzaga al vicario di Ostiano, Mantova 29 ottobre 1540.

Alla benevola tolleranza dei Gonzaga faceva da contraltare la repressione negli stati confinanti. Le scelte della Serenissima al riguardo risultavano anticipatorie di una più generale tendenza religiosa e politica. Nel 1516 la Repubblica decretava l'istituzione del ghetto, lasciandosi così aperta la via del credito per le necessità finanziarie della flotta, senza trascurare la montante irritazione di Chiesa e popolazioni verso la proficua attività finanziaria degli ebrei. A Venezia e sulla sua Terraferma la linea strategica privilegiava la tutela dei banchieri, sminuendone però potere e influenza attraverso una serie di gravami ai limiti dell'angheria. Nonostante le profonde restrizioni, sul volgere degli anni quaranta molte comunità dei territori avanzarono richieste per la completa chiusura dei banchi e una limitazione delle altre intraprese economiche. Il governo veneziano assecondava tali richieste, ostacolandone il prestito attraverso una riduzione coatta dei saggi d'interesse e favorendo la proliferazione dei Monti di pietà.

All'origine dell'irrigidimento traspariva la volontà di assecondare la politica pontificia, tesa a definire, proteggere e ampliare i confini dell'ortodossia attraverso campagne di evangelizzazione e sradicamento dell'eterodossia. La via scelta dalla Serenissima aveva molti punti di contatto con quella di papa Paolo IV, che sottopose gli ebrei dello Stato pontificio a feroce repressione e limitazione delle clausole stipulate nelle condotte dai suoi predecessori. I violenti attacchi vennero inaspriti non solo per assicurare ai poveri un credito meno oneroso, ma anche per riportare i loro banchieri a una posizione di subordinazione verso i cristiani. Il coronamento ufficiale di tale scelta si ebbe con la pubblicazione della *Cum nimis absurdum*, promulgata da papa Carafa il 14 luglio 1555, prima delle 'bolle infami' del papato posttridentino⁸.

Gli anni più duri per gli ebrei veneziani coincisero però con il pontificato di Pio V e la guerra contro i turchi. Con la bolla *Romanus Pontifex*, del 19 aprile 1566, papa Ghislieri apriva il suo regno all'insegna del più rigoroso intransigentismo, inaugurato un decennio prima da Carafa. Il documento si rivolgeva anche ai principi stranieri perché attuassero le misure di segregazione in essa esplicitate. Inoltre, pochi anni dopo, con la *Hebraerum gens* (26 febbraio 1569) lo stesso pontefice tornava a ribadire una minuziosa elencazione dei misfatti della nazione ebraica,

⁸ *Magnum Bullarium Romanum*, vol. VI, Seb. Franco et Henrici, Dalmazzo Augustae Taurinorum 1860, pp. 498-500; cfr. B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620*, vol. II, *Gli ebrei veneziani e i Monti di pietà*, Il Veltrò Editrice, Roma 1982 (*Rich and poor in Renaissance Venice. The Social Institution of a Catholic State, to 1620*, Basil Blackwell, Oxford 1971), pp. 570-573.

tacciata di essere infida e ingrata, passibile quindi di espulsione⁹. Solo con il pontificato di Sisto V si assisteva a un cambio di prospettiva nella politica pontificia. Nella *Christiana pietas*, del 22 ottobre 1586, papa Peretti sanciva ufficialmente la necessità di un atteggiamento ‘tollerante’ nei confronti degli israeliti, riaprendo loro il commercio dei generi alimentari, con la possibilità di assumere personale cristiano¹⁰.

Dal canto suo Venezia aveva già stemperato le rigidità introdotte nell’ordinamento repressivo, dal momento che la Comunità ebraica ghettizzata aveva perso l’antica potenza, anche se avrebbe continuato a sopravvivere nei secoli come una minoranza tollerata. La Serenissima aveva adottato le opinioni del papato per abbattere lo splendore dei banchieri e per orientarne le attività in ambito mercantile. Nel commercio interno diventavano ‘strazzaroli’, mentre s’inserivano nei flussi degli scambi internazionali, grazie ai rapporti con i correligionari nord-europei e quelli insediati nell’impero ottomano¹¹. Tali scelte strategiche apparivano lungimiranti e indispensabili in un contesto economico di progressiva crisi produttiva e commerciale, senza lasciare mai il sopravvento a una politica di espulsioni generalizzate.

Prese di posizione in tale direzione vi furono, ma limitate geograficamente e frutto di zelo rigoristico, nel clima di intransigenza religiosa posttridentina. Protagonista degli episodi fu il nobile Domenico Bollani, vescovo di Brescia dal 1559 al 1579, cui si deve la realizzazione dei dettami conciliari in diocesi¹². Ispezionando alcune parrocchie della pianura meridionale s’imbatteva in piccoli, ma attivi nuclei di prestatori ebrei, protetti dai Gambara e dai Martinengo. Immediata scattava l’ingiunzione di allontanare gli usurai. Gli strali del presule venivano scagliati prima verso quello che dimorava a Borgo S. Giacomo così che “non permittatur amplius manere in dicta terra”; poi contro i due che feneravano a Pralboino “in gravem damnum populi ipsius terrae et contra religionem christianam”, con perentorio invito ai feudatari del luogo “ut ipsos

⁹ Le due bolle di Pio V in *Magnum Bullarium Romanum*, vol. VII, Seb. Franco et Henrici Dalmazzo, Augustae Taurinorum 1862, pp. 438-440 e 740-742.

¹⁰ *Magnum Bullarium Romanum*, vol. VIII, Seb. Franco et Henrici Dalmazzo, Augustae Taurinorum 1863, pp. 786-789.

¹¹ Cfr. PULLAN, *La politica sociale*, vol. II, pp. 603-629.

¹² Sulla figura e l’opera di Bollani, prima podestà e poi vescovo di Brescia cfr. Ch. CAIRNS, *Domenico Bollani vescovo di Bresca. Devozione alla Chiesa e allo Stato nella Repubblica di Venezia del XVI secolo*, Morcelliana, Brescia 2007 (*Domenico Bollani Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century*, B. de Graaf, Nieuwkoop 1976); D. MONTANARI, *Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo*, il Mulino, Bologna 1987.

hebreos ex dicta terra expellant”¹³. La formalizzazione giuridica di tanta durezza ostracizzante, unita a norme etico-sociali angarianti, trovava sistemazione definitiva nelle Costituzioni, promulgate in occasione dell’unico sinodo diocesano tenuto sul finire del suo episcopato¹⁴. Dai verbali delle successive visite pastorali non emergono ulteriori notizie di questi nuclei. La reprimenda bollaniana li aveva risospinti nelle accoglienti e tutelanti braccia politiche gonzaghesche, senza per questo interrompere i lucrosi traffici finanziari con clienti bresciani oltre confine.

Questo accadeva nelle realtà che facevano parte della diocesi di Brescia, ma ricadevano sotto il dominio della Serenissima. Ben diverso l’atteggiamento di Bollani con il numeroso nucleo ebraico ostianese, pure parrocchia della sua diocesi, ma borgo sotto la sovranità dei Gonzaga. Qui il vescovo non brandiva decreti contro la loro permanenza e intrapresa usuraria, limitandosi a sollecitare gli uomini del Comune per il coinvolgimento del parroco nella gestione delle opere pie. Anche l’occhiuto collaboratore del cardinale Carlo Borromeo, in visita apostolica alle pianura centro-orientale bresciana nel marzo 1580, non riscontrava più alcuna traccia di ebrei nelle terre veneziane. A Ostiano poi adottava la stessa strategia politico-religiosa bollaniana, ignorando nel suo verbale la presenza della Comunità askenazita, più che mai attiva nell’esercizio pubblico del credito feneratizio¹⁵.

¹³ Archivio Storico della Diocesi di Brescia (ASDBs), *Visite Pastorali*, Borgo S. Giacomo (Gabbiano), reg. 5, f. 145; Pralboino, reg. 7, f. 60 v. Nuclei ebraici erano presenti anche a Pavone Mella, Oriano, Orzinuovi e Verolanuova. Cfr. PULLAN, *La politica sociale*, pp. 598-599; MONTANARI, *Disciplinamento in terra veneta*, pp. 182-183.

¹⁴ *Constitutiones Reverendissimi Domini Dominici Bollani Episcopi in Diocesana Synodo promulgatae Anno Domini 1574 die 4 mensis Novembris*, Brixiae, Apud Vincentium Sabbium 1575, pp. 25-26. “Iudaei, ubi eos habitare permissum est, proprium seorsum a fidelibus, et loco ab ecclesia remoto, domicilium habeant. Viri pileum, vel birretum crocei coloris, mulieres velum aliquod coloris eiusdem in capite patens sempre ferant. Assidua, vel familiaria commercia Christiani cum Iudaeis non habeant; eos etiam medendi causa ad se non arcessant; nec in Iudaeorum domibus, vel apud eos quacumque ex causa habitent, vel cibum capiant. Ne quod ecclesiae usui addictum est, illis pignori hypothecaeve detur, neque ullo alio praeterea nomine. Ne praedia item, aut domus ecclesiae, piorumve locorum eisdem locetur. Ne praedia item, aut domus ecclesiae, piorumve locorum eisdem locentur. Diebus festis negocia palam Iudaei non agant. Triduo proximo ante Pascha in publicum non prodeant. Nec vero quicquam palam, aut occulte agant, obloquanturve, quod christinae religioni contemptum, contumeliamve afferat. Parochi si quid contra fieri, vel minus servasi animadverterint, statim ad Episcopum deferant; ut Magistratus seculares a beo moniti coercere, et ipsi illos poenis debitae possint”.

¹⁵ Cfr. A. TURCHINI - G. ARCHETTI - G. DONNI (a cura di), *Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia*, vol. II, *Bassa centrale e orientale*, Associazione per la Storia della Chiesa bresciana, Brescia 2006, pp. 87-93 (Pralboino) e 147-154 (Ostiano).

Nella capitale del ducato e negli altri borghi del Mantovano occidentale trovava infine accoglienza anche la diaspora proveniente dal Milanese. All'indomani delle esplosioni di antisemitismo popolare culminate con il rogo del Talmud nel 1558 a Cremona, Filippo II cominciò a maturare l'idea dell'espulsione. Nell'annullarsi delle contrastanti pressioni che giungevano dai ceti dirigenti locali, si assistette a una reiterata serie di temporeggiamenti e rinvii, che ne rimandarono al 1597 l'esecuzione definitiva. La cacciata assestava un duro colpo alla struttura del credito convenzionato cittadino, cui il Monte non poteva supplire per la strutturale carenza di capitali¹⁶. La data suscita inoltre non poco stupore, perché all'epoca il papato stesso aveva ammorbidito i toni della diatriba antiebraica. Dal canto loro i signori delle terre gonzaghesche confermarono la scelta politica di proporsi come ricettacolo protettivo di una minoranza tanto intraprendente quanto ostracizzata dalla temperie controriformistica.

In questo clima politico-culturale a Ostiano veniva fondato e muoveva i primi passi il Monte di pietà. La dispersione dell'archivio non consente una datazione precisa, ma è certo che il pio luogo fosse attivo già nel 1560. In agosto, durante la prima visita pastorale posttridentina, si riferiva che in parrocchia “vi è etiam un altro loco chiamato Monte di pietà, qual dicono non haver cosa alchuna di firmo se non tanto quanto è soccorso da devoti di questa santa opera”¹⁷. Risulta evidente la condizione di fragilità dell'istituto, carente di capitale iniziale e sorretto solo dalle elemosine raccolte presso i parrocchiani. Qualche anno dopo, nella primavera del 1566, la situazione doveva essere sostanzialmente identica. Lo scarno verbale visitale di Bollani non faceva riferimento alla dotazione, ma testimoniava l'interesse del presule per il suo funzionamento. Ne chiedeva conto al parroco, ricevendo una risposta piuttosto anodina. Il *rector* non era a conoscenza delle modalità gestionali “quia non intervenit computis”. La stessa carenza era stata verificata anche nell'amministrazione della confraternita del Santissimo Sacramento. Il presule ordinava perciò a Iseppo Zugni, console della terra, ad Agostino Ferrario, massaro della confraternita e a Gaudenzio Subatto, reggente del Monte, di convocare ogni anno il parroco “in faciendis computis Montis pietatis

¹⁶ Cfr. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni isolamento*, pp. 714-753; D. MONTANARI, *Il credito e la carità*, vol. I, *Monti di Pietà delle città lombarde in Età moderna*, Vita e Pensiero, Milano 2001, pp. 140-141.

¹⁷ ASDBs, *Visite Pastorali*, Visita pastorale del vicario Alessandro Pellegrini, reg. 21, ff. 7v-8, 4 agosto 1560. Per un quadro generale della presenza dei Monti di pietà nei borghi lombardi in Età moderna si veda D. MONTANARI (a cura di), *Il credito e la carità*, vol. II, *Monti di Pietà del territorio lombardo in Età moderna*, Vita e Pensiero, Milano 2001.

et scholae”. I rappresentanti del potere politico-economico locale promettevano che in futuro si sarebbero adeguati al decreto¹⁸.

Negli anni successivi la Comunità s’impegnava a provvederlo di risorse proprie. Seguendo una prassi ormai consolidata il fondo veniva realizzato grazie a una commistione proficua di carità privata e contribuzioni pubbliche, cui non risultava estranea neppure l’imposizione, più o meno coatta, alla Comunità ebraica. Ogni anno, i reggenti dovevano rivolgersi al parroco perché nel giorno di Pasqua sollecitasse il predicatore di turno a raccomandare l’istituto alla generosità dei fedeli. Nel pomeriggio, dopo il vespro, si teneva poi una processione solenne per ringraziare Dio della sua benevolenza e raccogliere le offerte “per aumentare detto Monte”. Lo si ricorda esplicitamente negli statuti del 1617, i primi conosciuti, ma con ogni probabilità un rifacimento ampliato di quelli iniziali, di cui non è rimasta traccia¹⁹. Nel torno di un decennio si passava così a un sostanziale incremento dotale.

Nella visita pastorale del 1573, il vicario generale Cristoforo Pilati (delegato di Bollani) interrogava uno dei reggenti, secondo cui il pio luogo “habet circiter 2600 libras planetorum, quae dantur mutuo pauperibus super pignoribus gratis, dando singulis usque ad summam librarum 8 planetorum”. Nel sostegno ai poveri della terra andava a rafforzare gli interventi del vecchio e solido Consorzio della carità, titolare di un più sostanzioso capitale pari a duecento scudi. Venivano governati entrambi da funzionari eletti dalla Comunità, cui il visitatore sollecitava ancora una volta la regolare convocazione del parroco per il rendiconto di fine anno²⁰.

A differenza di quelli cittadini, dove l’intervento dell’autorità ecclesiastica risultava assente, se si esclude la breve stagione delle visite apostoliche del secondo Cinquecento, quelli dei borghi erano accessibili all’ispezione episcopale. Riguardo poi alla sorveglianza pastorale dei parroci bisogna innanzitutto rilevare che i Monti furono sempre saldamente governati dalle comunità e che la presenza dei sacerdoti in genere non esprimeva un controllo tecnico, bensì la volontà di veder salvaguardata la loro valenza assistenziale e di attenzione ai poveri. Il parroco rappresentava una specie di supercontrollore, invitato a ratificare i bilanci annuali e a garantire il rispetto dei capitoli statutari relativi alle

¹⁸ ASDBs, *Visite Pastorali*, reg. 7, ff. 81v-82v, 6 maggio 1566.

¹⁹ Archivio Storico Civico di Ostiano (ASCOstiano), *Archivio Ospedale*, Liber Determinatorium Sacri Montis Pietatis Terrae Hostiani. Capitoli per il Sacro Monte di Pietà di Ostiano, cap. V. Una copia anche in ASMn, *Magistrato Camerale Antico*, Comuni-Ostiano 1772-1778, b. 203. Il testo completo dello statuto nell’appendice prima.

²⁰ ASDBs, *Visite Pastorali*, vol. 8, f. 43v, 15 aprile 1573.

norme etico-morali. L'alta frequenza con cui i sacerdoti interrogati dal visitatore denunciavano di non essere chiamati "ad computa facienda", costituisce l'indizio più probante di una gestione prettamente laica, che non si piegava facilmente a sottoporre il suo operato alla supervisione ecclesiastica. Nel marzo 1580 il visitatore apostolico riferiva che quello di Ostiano aveva un capitale di settemilatrecento lire planeti, quasi triplicato rispetto a qualche anno prima, concedeva prestiti gratuiti su pegno, ma soprattutto che "visi sunt libri exhibiti et bene describuntur"²¹.

La nascita del Monte e i primi anni di attività non affondavano ormai più le radici in una serrata campagna antiusura, come si era verificato nella capitale del ducato, ma si richiamava piuttosto all'impegno di principe e Comunità per attivare uno strumento finanziario idoneo alle esigenze della terra. Da quello cittadino mutuava le modalità d'impianto e dal contesto territoriale la specificità del suo operare, segnata da una profonda integrazione con la realtà economica locale. Nonostante l'enfaticizzazione di una polemica contrapposizione fra banco ebraico e pio luogo, bisogna rilevare che un approccio meno stereotipato non può che verificare la coesistenza complementare delle due realtà. Erano destinati infatti a coprire segmenti diversi del mercato creditizio, anche per un'opzione politica condivisa da feudatario e autorità borghigiane.

L'iniziale gratuità del prestito tendeva tuttavia a inaridire le scarse risorse disponibili, dimostrandosi inadeguato a soddisfare le crescenti esigenze dei molti bisognosi. Per questo nel 1582 Francesco Gonzaga, vescovo di Mantova e signore del feudo, decretava una sovvenzione decennale a favore dell'istituto per rinsanguarne le risorse e consentirgli di espletare al meglio le sue mansioni. In tale ottica introduceva inoltre a carico dei mutuatari un aggravio del 5% *pro indemnitate montis*. La bolla di Gregorio XIII (8 gennaio 1583) lo riduceva al 2,5%, livello che avrebbe mantenuto per l'intera Età moderna²². Nello statuto del 1617, emanato da Scipione Gonzaga, principe di Bozzolo, sotto la cui sovranità Ostiano era passata proprio in quell'anno, veniva infatti sancito che il Monte non "potrà risquotere per elemosina più del due e mezzo per cento all'anno"²³.

Con la bolla *Inter multiplices*, approvata dal concilio Lateranense V nella sessione del 4 maggio 1515, papa Leone X aveva ribadito la condanna dell'usura, ma proclamato la validità dell'esperienza attuata dai

²¹ Cfr. TURCHINI - ARCHETTI - DONNI (cura di), *Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo*, p. 149.

²² Archivio di Stato di Milano (ASMi), *Commercio*, p.a., b. 37. Relazione a Kaunitz 12 febbraio 1787.

²³ Appendice prima, cap. VII.

Monti di pietà. Veniva sancita la liceità del modesto onere da essi richiesto per le spese di gestione: compenso degli impiegati, affitto dei locali, manutenzione degli oggetti impegnati e spese varie d'amministrazione²⁴. Il pronunciamento del pontefice evitava di consacrare il principio economico della produttività del capitale, ma ammetteva quello del diritto romano secondo cui chi richiedeva un vantaggio doveva sostenerne le spese, fornendo in tal modo a questi istituti un primo sigillo ufficiale di enti di credito *sui generis*²⁵. Il tema dell'usura, paventato o rinfacciato, ma sempre presente nella fondazione dei pii luoghi che sceglievano di concedere anticipazioni onerose, costituiva un nodo concettuale e pratico ereditato dal Medioevo e destinato ad avvilupparsi in Età moderna. La sola idea che fosse presente anche nella corresponsione della modesta quota a carico dell'assistito preoccupava gli uomini del tempo, timorosi di aver solo mascherato la grave infrazione etico-morale.

Concili e pontefici del basso Medioevo avevano riprovato la pratica di prestare denaro a interesse, anche per la sua caratteristica divorante nel sottrarre risorse alle attività economiche produttive. Fino a quando però una forma d'investimento comportava un qualche rischio per lo speculatore, i giuristi tendevano a riconoscerne la natura di società e pertanto non condannabile. La legge canonica attaccava invece in modo inappellabile il piccolo prestito a interesse fisso, apparentemente privo di rischi, cui si faceva ricorso per superare una contingenza sfavorevole. Scattava il peccato specialmente nei contratti che prevedevano prestiti di denaro, generi alimentari e altri prodotti utilizzabili esclusivamente per il consumo.

L'usura rappresentava un tema tipico dell'etica economica tardomedievale, rilevabile attraverso un'abbondante letteratura teologica e canonistica, tesa a riesaminare e verificare sul piano morale l'intero spettro delle attività ritenute lecite, definendo di conseguenza i vari livelli della proibizione antiusuraria. Partendo dal principio che gli interessi economici dovessero ritenersi subordinati al fine ultimo della salvezza, anche in questo campo bisognava assoggettare i comportamenti concreti alle leggi morali. Del resto, il divieto del *foenus* coinvolgeva in pratica un limitato settore del credito, quello del piccolo credito al consumo per i ceti popolari, mentre il settore della grande finanza internazionale provvedeva a continui adattamenti della regolamentazione attraverso sofi-

²⁴ *Magnum Bullarium Romanum*, vol. V, Seb. Franco et Henrici Dalmazzo, Augustae Taurinorum 1860, pp. 621-625. Sul dibattito conciliare relativo a questa delicata problematica si veda M. MONACO, *La questione dei Monti di Pietà al V Concilio Lateranense*, «Rivista di Studi Salernitani», IV (1971), pp. 121-127.

²⁵ Cfr. PULLAN, *La politica sociale*, pp. 510-512.

sticati espedienti. La Chiesa teorizzava e imponeva un rigoroso schema etico-economico per i ceti sociali più umili, ricorrendo però alle stesse tecniche messe in atto da banchieri e mercanti per il reperimento dei consistenti capitali necessari alla sua esistenza. D'altro canto, agli albori dell'Età moderna, un rapido mutamento del panorama economico spingeva verso una revisione dottrinale dei risvolti etici connessi alle operazioni di prestito. Urgeva il riconoscimento della liceità delle attività economiche per un adeguamento delle operazioni lucrative, non necessariamente usuarie, al precetto morale. In tale ambito, oltre al concetto di *aequitas*, mutuato dal diritto romano, veniva proposto quello di *charitas*, ineludibile metro dei rapporti umani all'interno della *societas christiana*²⁶.

A Ostiano un'accorta politica dei saggi d'interesse, mantenuti a livelli molto bassi, spingeva i banchieri a entrare in competizione con il locale pio luogo. Per non cadere nell'usura questo concedeva infatti prestiti con la richiesta di modeste *impensas* al 2,5% e gli ebrei vi si adeguavano, esigendo 'usure' molto contenute. La concorrenza, frutto di scelte decisamente anticonformiste, rischiava di indebolire il ruolo caritativo-creditizio dell'istituto, incrinando quella politica del compromesso che consentiva al principe di coniugare nei suoi domini una complementare presenza del prestito ebraico con quello dei Monti di pietà. Per questo Francesco Gonzaga, oltre al potenziamento dell'istituto sollecitava al papato un intervento normativo per gli ebrei del borgo. Nell'aprile 1596 Clemente VIII fissava i termini per il corretto funzionamento del banco di Michele fu Simone Porto, famiglia cui i pontefici del primo seicento rinnovarono di volta in volta l'autorizzazione a fenerare, unitamente ai soci fratelli Frizzi fu Israel²⁷.

Nell'ambito di un mercato regolato, il banco ebraico operava come azienda dedita a un concordato profitto, risultando quindi impossibilitata a fornire adeguato credito alla fascia di popolazione provvisoriamente sprovvista di reddito, priva cioè di quel potere d'acquisto che poteva trasformare i suoi bisogni in domanda. Per i poveri era indispensabile avere la possibilità di superare momenti di crisi che ne punteggiavano la vita, come conseguenza di cattivi raccolti, repentine fluttuazioni dei prezzi dei generi alimentari, interruzione o semplice sospensione stagionale del lavoro, per concludere con le imposizioni fiscali. Non essendo in

²⁶ Cfr. MONTANARI, *Il credito e la carità*, vol. I, pp. 13-17.

²⁷ Cfr. CASTELLI, *I banchi feneratizi ebraici*, p. 283; SIMONSOHN, *History of the Jews*, p. 229; MONTANARI, *Da prestatori e mercanti*, p. 76. Forse si riferisce a questo potenziamento del Monte REGONINI, *Ostiano*, p. 13, quando attribuisce a frate Francesco Gonzaga la sua fondazione nel 1593.

grado di risparmiare denaro, dovevano poterne prendere a prestito, monetizzando i loro scarsi beni, senza il timore di una perdita irreparabile o l'angoscia di scivolare in una progressiva spirale debitoria, al cui termine non rimaneva che l'alienazione della terra o degli attrezzi di lavoro. Incombente si ergeva lo spettro di una destrutturazione socio-economica e familiare per l'impossibilità di poter continuare nella propria attività. Bisogna infatti ricordare che "colui che ricorre al Monte per un prestito è normalmente un 'povero' ma non un 'indigente', non un miserabile o un vagabondo, non uno che riceve un'elemosina ma uno che riceve ciò di cui ha bisogno per risolvere un suo problema grave ma contingente"²⁸.

Con l'istituzione del Monte la Comunità ostianese intendeva sovvenire al bisogno non traducibile in domanda dei poveri 'congiunturali', quella frangia di artigiani e piccoli commercianti che nello svolgimento della loro attività necessitavano di sovvenzioni, ma si trovavano provvisoriamente esclusi dal mercato del prestito²⁹. Ciò avveniva parallelamente alla domanda di credito al consumo 'normale', cui poteva rispondere il banco ebraico. Dal punto di vista del potere locale non si manifestavano quindi contraddizioni di sorta a far convivere le due istituzioni creditizie, dal momento che la loro attività copriva aree diverse e rispondeva a esigenze differenti. Il denaro del pio luogo poteva essere mutuato con maggior vantaggio, ma sovente era scarso e vincolato nell'utilizzo a rigide norme morali, mentre quello preso a prestito dall'ebreo, sebbene più costoso, risultava più abbondante, oltre a essere sganciato da ogni parametro estrinseco alla redditività economica. La fondazione dell'istituto tentava di limitare i danni sociali, ponendo le basi per adeguare le istituzioni assistenziali ai crescenti bisogni dei ceti popolari. La valenza primaria che ne motivava la nascita è da cercare in una concezione pre-capitalistica dell'economia, solo parzialmente aperta alle leggi di mercato, dove risultava fondamentale tutelare la base produttiva del gruppo, anche a scapito delle ansie di arricchimento dei singoli individui. Basti rilevare che al tesoriere veniva imposto di verificare "se li pegni corri-

²⁸ Cfr. P. PRODI, *La nascita dei Monti di Pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), p. 222; Cfr. PULLAN, *La politica sociale*, pp. 473-474.

²⁹ L'enunciazione teorica della differenza fra poveri 'strutturali' e poveri 'congiunturali' in J.P. GUTTON, *La Société et les Pauvres. L'exemple de la généralité de Lyon (1534-1789)*, Belles Lettres, Parigi 1971, pp. 51-83. Per un quadro generale sulle condizioni dei poveri tra Medioevo e Età moderna si veda B. PULLAN, *Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII)*, in *Storia d'Italia. Annali 1*, Einaudi, Torino 1978, pp. 981-1047.

sponderanno alla qualità del pignorante per ovviare alle frodi, che si potrebbero fare”³⁰.

Una volta risolto il problema del capitale iniziale, l’attenzione del governo borghigiano si rivolgeva alla gestione amministrativa e alle relative modalità di controllo, regolate dai capitoli statutari. Questi s’ispiravano al consolidato modello del capoluogo, senza però trascurare le specifiche esigenze locali e gli equilibri di potere all’interno del ceto dirigente locale. A partire dai primi decenni del Cinquecento, anche i comuni del Mantovano avevano infatti accelerato quel processo di ‘chiusura’ dei Consigli, già realizzato nelle grandi città. La tutela di statuti e consuetudini risultava demandata a istituzioni sovente conflittuali e rissose, cui doveva sovrintendere l’opera dei rappresentanti del potere signorile, per dettare norme di razionalizzazione e correttezza politico-amministrativa. Le carenze riguardavano in modo particolare il mancato rinnovo delle cariche pubbliche, con il seguito di inadempienze e prevaricazioni da parte delle ‘oligarchie rurali’. Sovente a farne le spese erano proprio i *pia loca*, e in modo particolare il Monte, gestito con criteri di privata utilità, funzionali alle logiche dei gruppi dominanti, in ciò specularmente uguali a quelli dei capoluoghi. Significativa al riguardo la sottolineatura che privilegiava i terrieri ostianesi a scapito dei forestieri, impossibilitati a “godere del beneficio di detto Monte, dichiarando anco per forastieri quelli che avessero habitato per lungo tempo in Ostiano, o fossero stati decretati dall’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Nostro, quali però non havessero pagato a detta Comunità la dovuta honoranza conforme al solito”³¹.

All’interno di uno schema collaudato, acquistavano rilievo le proposte normative per il personale, mentre assai più sobrie risultavano quelle relative al suo funzionamento, sulla falsariga di uno schema ormai collaudato. Ogni due anni il Consiglio della terra eleggeva un organo di sorveglianza composto da due presidenti, cui veniva demandato il controllo tecnico e la supervisione sull’intero ciclo operativo. Il dato rilevante riguardava però la loro mansione politica nella gestione dell’istituto. Dovevano infatti visitarlo, unitamente o separati, almeno due volte al mese, per verificare il rispetto dei capitoli statutari da parte degli addetti e informare la Comunità delle eventuali inadempienze. Prestavano servizio senza remunerazione alcuna, ricevendo a Natale un’onoranza non meglio quantificata³². Venivano poi eletti i tre reggenti che costituivano la struttura funzionariale del Monte, scelti fra molti “che siano di

³⁰ Appendice prima, cap. VIII.

³¹ *Ibidem*, cap. X.

³² *Ibidem*, cap. IV.

buona vita, conditione et fama, et di honeste facultà”, con l’obbligo di fornire una solida fideiussione prima di entrare in carica e rispettare una vacanza biennale a fine mandato. Almeno per la prima volta non potevano rifiutare l’incarico, pena un’ammenda pari alla loro remunerazione biennale, né potevano farsi sostituire da altri “se non in caso di lunga infermità, o absentia, ma questo si doverà fare con consenso et participatione del Consiglio, sotto pena di uno scudo per volta”³³.

Il tesoriere era il primo dei tre a essere scelto e il suo ufficio comportava l’onere di provvedere alla trascrizione su apposito registro delle norme statutarie e di tutte le delibere formali che il Consiglio borghiano avrebbe preso per il buon funzionamento dell’istituto. Prestava non più di cinque scudi su ogni singolo pegno, il cui valore eccedesse almeno di un terzo la somma elargita. Chiarito infine con realistica determinazione che il salario dei funzionari “si tasserà di tempo in tempo conforme all’avere di detto Monte”, al tesoriere spettavano “ogni anno lire quattro per ogni lire mille”, computate sul giro d’affari dell’istituto³⁴. Nelle operazioni di stima, custodia e alienazione dei pegni veniva coadiuvato da un conservatore, che per la delicata mansione riceveva un emolumento annuo di quattro lire e mezza³⁵. L’organico dei funzionari era infine completato da un cancelliere. A lui spettava il compito di tenere in ordine i registri, compilare i verbali delle sedute e scrivere i bollettini dei prestiti, oltre a partecipare all’incanto dei pegni, insieme agli altri due reggenti. Ricompensato con un salario di due lire e mezza, risultava particolarmente difficile da sostituire per le competenze tecniche richieste nell’espletamento delle sue molteplici funzioni³⁶.

Con l’emanazione dello statuto del 1617, il pio luogo intraprendeva con rinnovata forza istituzionale la sua plurisecolare vicenda caritativo-finanziaria a favore della terra ostianese. Il tenue livello del gravame oneroso non ne metteva comunque a rischio la solidità, visto che al fisiologico assottigliarsi del capitale faceva da contrappeso la generosità caritativa di singoli e istituzioni. Poteva infatti contare sulla benevolenza di munifici testatori, consci dell’imperativo morale di ricordarsi dei poveri nella stesura delle ultime volontà. Per il morente si trattava di un’opera meritoria, da aggiungere alle consistenti donazioni destinate alla celebrazione di messe in suffragio della propria anima. Queste risorse consentivano quindi alla ‘banca dei poveri’ di continuare a svolgere il

³³ *Ibidem*, capp. I-III.

³⁴ *Ibidem*, capp. VI-XII e XXI.

³⁵ *Ibidem*, capp. XIII-XV e XXI.

³⁶ *Ibidem*, capp. XVI-XIX e XXI.

suo delicato compito di tutela dell'assetto socio-economico del borgo, garantendo un efficace intervento nei frangenti congiunturali più critici. Nei primi decenni del secolo lo facevano Giacomo Cajani e Gabriele de Zuini, sensibili e liberali nella stesura del loro testamento³⁷.

A minare la solidità finanziaria di un capitale sempre limitato contribuivano invece le malversazioni degli amministratori, favoriti spesso dal mancato rispetto delle norme statutarie in materia di rotazione degli incarichi. Un gruppo di influenti borghigiani ne monopolizzava le cariche, utilizzandole talvolta per impadronirsi del patrimonio pubblico, con cui soddisfare bisogni personali o incrementare la potenza familiare. Quello di Ostiano non faceva certo eccezione, anche se la scarsa documentazione consente di rintracciare solo l'episodio fraudolento del tesoriere che nel 1636 non saldava i conti con la dovuta regolarità. I reggenti lo invitavano a chiuderli con celerità, rivolgendosi eventualmente al banchiere ebreo per un prestito anticipatorio e accollandosi quindi "ogni suo danno et interesse". Deliberavano inoltre di irrigidire la normativa sull'entità del credito, stabilendo che su ogni singolo pegno non si potessero prestare "più di lire cinquanta"³⁸. Non si conosce l'esito finale della vicenda, ma certamente quel tesoriere chiuse la sua partita contabile con rapidità, per non mettere a repentaglio la fiducia dei mutuatari nella solvibilità dell'istituto. Nonostante episodi di malcostume amministrativo, ricorrenze belliche e luttuose epidemie pestilenziali, il Monte riusciva a mantenere una sostanziale efficienza a favore di una popolazione decimata nel numero e depauperata nei beni. Ne fornisce un ampio spaccato la visita pastorale del vescovo Marino Giovanni Zorzi nella seconda metà del Seicento³⁹.

L'impegno creditizio a favore dell'attività borghigiana anche nei momenti di difficoltà, come si è visto con la vicenda del tesoriere moroso,

³⁷ ASCOstiano, *Archivio Ospedale*, Atti di fondazione.

³⁸ ASCOstiano, *Archivio Ospedale*, Liber Determinatorium Sacri Montis Pietatis Terrae Hostiani, 12 maggio 1636.

³⁹ ASDBs, *Visite pastorali*, reg. 76, f. 182v, 29 settembre 1669. «Dictum Montem consistere in pecuniis ad summam librarum triginta trium milium imperialium, easque erogari titulo mutui habitatoribus in Parochia Ostiani, qui a longo tempore citra habitaverunt, recepto pignore bonorum mobilium quorum valor sit pro tertia parte maior pecunia quae exhibetur, et iuxta institutum dicti Montis non posse erogari summam eccedentem libras triginta quinque similes, alias quidem huiusmodi institutum fuisse excessum, et exhibitam maiorem quantitatem pecuniae pro unoquoque pignore, sed modo Montem ipsum reductum esse ad pristinum statum, et nullum in huiusmodi erogatione committi excessum, sed omnino servari institutum Montis, iuxta formam praescriptam ab Illustrissimo et Excellentissimo Domino duce Sablonetae, Ostiani principe. In reliquis recte».

fornisce la prova più evidente di un solido radicamento della Comunità israelita nel tessuto socio-economico della terra. Nel corso del XVII secolo, un clima generale di consolidata tolleranza spingeva i nuclei più intraprendenti a spostare con gradualità una parte delle loro risorse dal credito su pegno all'intrapresa commerciale e alla conduzione di fondi agricoli. Sul modello di quella cittadina, le compagini ebraiche del Mantovano occidentale si erano strutturate in tre Università, (Bozzolo con Rivarolo, San Martino dall'Argine e Pomponesco; Sabbioneta; Ostiano), soggetti istituzionali per la gestione dei rapporti politici con l'autorità statale. Il loro grado di autonomia risultava così marcato da suscitare i malumori dei nuovi governanti austriaci, che non si peritavano di parlare di uno "stato nello stato"⁴⁰. La concessione di ampia tolleranza in cambio di congrui esborsi finanziari, divenuta consuetudine durante il governo gonzaghesco, proseguiva senza soluzione di continuità con l'avvento del dominio asburgico. Nel 1708 Bozzolo (con Ostiano) e Sabbioneta venivano infatti annessi al ducato di Guastalla e nel 1729 si ha notizia della conferma agli ebrei di "antichi privilegi", per altro sconosciuti⁴¹. Alla morte dell'ultimo duca di quel ramo signorile (1746), le due terre passavano direttamente agli Asburgo, che nel 1771 le univano al ducato di Mantova.

La continuità della politica asburgica verso gli ebrei del contado emerge con chiarezza dal testo della tolleranza rilasciata alla Comunità del Bozzolese il 16 febbraio 1768, in cambio di "lire duemila seicento sessanta cinque da sei mesi in sei mesi, moneta di Mantova, per lo spazio di dieci anni"⁴². Nonostante i dubbi del conte Cristiani, risultava ormai assodata la liceità dell'affittanza agricola, mentre per il possesso di fondi vigevano ancora vincoli limitanti. La pattuizione ricalcava quella concessa al Sabbionetano due decenni prima. La diatriba sugli affitti dei terreni era alimentata dalla convinzione dei funzionari milanesi che l'agricoltura avrebbe subito gravi danni se la conduzione fosse stata affidata agli israeliti, più orientati all'attività bancaria che a quella rurale⁴³. Dopo un decennio, la scadenza del decreto andava a coincidere con l'accelerazione imposta da Maria Teresa alle scelte di politica riformatrice. Il governo

⁴⁰ ASMi, *Culto*, p.a., b. 2164. Consulta dell'intendente politico di Mantova G.B.G. D'Arco, 26 febbraio 1790. L'espressione utilizzata con frequenza dai funzionari imperiali indicava la particolare fisionomia assunta dai nuclei ebraici già durante il dominio gonzaghesco. Cfr. P. BERNARDINI, *La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della rivoluzione francese*, Bulzoni, Roma 1996, pp. 1-219.

⁴¹ Cfr. SIMONSOHN, *History of the Jews*, p. 83.

⁴² ASMi, *Culto*, p.a., b. 2162.

⁴³ ASMi, *Culto*, p.a., b. 2164, che contiene i vari pareri e consulti in materia.

intendeva affrontare in modo organico il problema della loro presenza nel Mantovano, riesaminando le implicanze relative al sistema degli affitti e della proprietà fondiaria, da collegare a una progettata chiusura dei banchi feneratizi cittadini, già ventilata decenni prima.

Un primo passo in questa direzione veniva realizzato proprio a Ostiano. Il 14 dicembre 1759 il podestà Giovanni del Bue inviava una supplica all'imperatrice. Il documento si apriva con i consueti stereotipi sull'avidità del banchiere Giuseppe Frizzi e figli, rei di procurare "sovente lo estermio di molte case" chiedendo ai mutuatari "la usura del quattordici per cento da terrieri e diciotto per cento da forestieri", oltre a non meglio precisate ulteriori malefatte finanziarie. Chiedeva perciò al conte Firmian che il banco feneratizio venisse chiuso, per sostituirlo con un secondo Monte di pietà, dotato con i sopravanzi del Consorzio della carità e gestito dalla Comunità stessa. Allegata alla petizione si elaborava una bozza normativa di undici capitoli che avrebbero costituito l'ossatura del futuro statuto. Di particolare rilevanza il primo con cui s'impegnava a versare alla Camera ducale di Bozzolo novecento lire annue, a parziale ristorno delle duemilaquaranta versate dalla famiglia Frizzi per la licenza d'esercizio⁴⁴.

L'anno dopo (8 dicembre 1760) l'imperatrice accoglieva la pressante supplica dei fedeli sudditi ostianesi e imponeva la chiusura immediata del banco ebraico. A sostituirlo decretava la fondazione di un secondo Monte di pietà (nuovo o feneratizio). Lasciava però al potere locale che l'aveva sollecitata l'onere di reperire il capitale di giro (sopravanzi del Consorzio) e fissarne le modalità operative, facendolo gestire dalla Comunità in una casa dello stesso Consorzio. Sanciva quindi l'assoluto divieto in futuro "a qualunque cristiano o ebreo il dare danaro sopra pegno con frutto". La sovrana volontà lo esentava dal versamento delle novecento lire annue, fattivo contributo al suo buon andamento e concedeva che prestasse fino a duecento lire mantovane su ogni singolo pegno, richiedendo un aggravio del 5% annuo ai mutuatari terrieri e del 6% ai forestieri⁴⁵. Con dispaccio del maggio 1761 Firmian allegava al documento cinque capitoli da rispettarsi nella gestione del credito, tratti dallo statuto di quello mantovano, ripristinato solo da pochi anni, dopo la disastrosa insolvenza che nel 1731 ne aveva imposto la chiusu-

⁴⁴ ASCOstiano, *Archivio Ospedale*, Liber Determinatorium Sacri Montis Pietatis Terrae Hostiani, 14 dicembre 1759.

⁴⁵ ASMn, *Magistrato Camerale Antico*, Comuni-Ostiano 1778-1784, b. 203. Piano del nuovo Monte Feneratizio di Ostiano, capp. I-III. Il testo completo dello statuto nell'appendice seconda.

ra⁴⁶. L'articolato statutario non si discostava invece dallo schema classico riguardo ai compiti operativi dei funzionari e al loro controllo politico.

La cessazione ufficiale del banco feneratizio non riusciva però a interrompere il flusso di stranieri in cerca di crediti, provenienti dalla pianura meridionale bresciana, non soggetta alla giurisdizione imperiale. Nonostante l'apertura del secondo pio luogo, la finanza ebraica continuava a concludere buoni affari, prestando legalmente ai forestieri e perpetuando una tradizione che durava da secoli. Le attività dei due istituti e delle ricche case israelite procedevano in parallelo, ma con esiti diversi. Lo si può constatare già dopo un decennio. Il bilancio preventivo del comune di Ostiano per il 1772 prevedeva introiti per circa ventunmila lire, milleseicento delle quali (7,6%) provenivano da versamenti di imprenditori ebrei, per le loro intraprese economiche nel borgo. Fra essi spiccava il ricco e potente Leone Frizzi, già da tempo avviato verso una decisa diversificazione degli investimenti finanziari⁴⁷.

Il profilo dei due Monti veniva invece delineato all'interno di una più vasta indagine promossa dal governo, riguardo alla presenza di questi istituti sparsi nel territorio mantovano. Nella relazione dell'agosto 1774 il consigliere Joannon de Saint Laurent ne tracciava un sintetico quadro storico, soffermandosi poi sull'entità del capitale e fornendo interessanti rilievi sull'attività istituzionale. La sua analisi si riferiva al biennio precedente, disastroso "per le inondazioni, la specie di penuria, o almeno carestia de' grani et interruzione del commercio interno, provocata dalla impraticabilità delle strade". In un frangente tanto difficile alla cassa dei pii luoghi ostianesi, e più in generale quelli del Bozzolose, non aveva mai fatto difetto la liquidità, inducendolo perciò a pronunciarsi positivamente sull'adeguatezza del loro tenue ma significativo operare "ne loro distretti ai bisogni de poveri"⁴⁸. L'unico rilievo sostanziale riguardava la ridondanza del doppio organico, troppo costoso per la ridotta funzione espletata. Dopo una positiva consultazione con il podestà locale, con

⁴⁶ Cfr. MONTANARI, *Il credito e la carità*, vol. I, pp. 51-56.

⁴⁷ ASMn, *Magistrato Camerale Antico*, Comuni-Ostiano 1772-1778, b. 202, 6 marzo 1772. Il preventivo ascendeva a 22.076:3.2 lire mantovane. La Comunità doveva incassare dal signor Leone Frizzi lire 574.8 per l'affitto della macina dell'olio; dal medesimo lire 11 per l'affitto della camera sotto al Palazzo; dal signor Antonio Contini lire 644 per l'affitto dell'edificio della polvere, casa e prato; dal signor Abramo Frizzi lire 335.18 per l'affitto della foglia de moroni.

⁴⁸ ASMi, *Commercio*, p.a., b. 37. Monte vecchio: capitale di lire mantovane 60.980:15, di cui 1.929:5 in cassa, 20.000 in fondi stabili e 39.051:10 in giro sui pegni; spese: 708 per salari e 119:14 diverse. Monte nuovo: capitale: 51.054:14, di cui 2.473:10 in cassa, 12.890 in censi, 1.488:10 in frutti sui censi; spese: 807:4 per salari e 222:4 diverse.

decreto del 9 luglio 1774 Firmian ordinava ai funzionari neoeletti di prestare la loro opera in entrambi. Ne derivava un sostanziale risparmio sugli emolumenti e nessun disagio per il servizio agli utenti, visto che i quattro giorni di apertura al pubblico si sgranavano nella settimana senza sovrapporsi⁴⁹.

L'esempio del piccolo borgo ostianese e la permanente debolezza strutturale del Monte di pietà di Mantova sconsigliavano ogni intervento nei confronti dei feneratori della capitale. A Vienna il cancelliere Kaunitz risultava però intenzionato a raggiungere una conoscenza più precisa delle comunità ebraiche del Mantovano occidentale. Per questo nel 1779 ordinava un'approfondita inchiesta sulla loro struttura socio-economica e sulla loro posizione in ambito giurisdizionale, per emendarne gli eventuali privilegi non più compatibili con una politica di centralizzazione amministrativa e giudiziaria. Il censimento tratteggiava una realtà umana composita, con i suoi 69 nuclei familiari (380 persone: 206 maschi e 174 femmine), diffusi in modo abbastanza uniforme sul territorio. A Ostiano risiedevano nove nuclei familiari (59 individui: 32 maschi e 27 femmine su un totale di 2.508 cristiani). La specificità professionale connotante riguardava il commercio nelle sue più svariate specializzazioni qualitative, gestite all'ingrosso o al dettaglio. L'assenza di un estimo mercimoniale non consente di valutare con precisione il peso di questa presenza commerciale, per altro di sicura rilevanza quantitativa. Emergevano infatti significative figure di ricchi conduttori di tenimenti, ma non mancavano modesti artigiani e un piccolo sensale che per sbarcare il lunario veniva aiutato dall'Università. Nella normalità del panorama s'inseriva anche la povertà: quella di Racchele Rossena che faceva la serva in casa di Michele Frizzi⁵⁰.

Per secoli i Gonzaga avevano utilizzato i prestiti dei banchieri ebrei, impegnati a svolgere un ruolo determinante nel sostegno allo Stato anche durante il primo dominio asburgico. Solo a partire dagli anni set-

⁴⁹ ASMn, *Magistrato Camerale Antico*, Comuni-Ostiano 1772-1778, b. 202.

⁵⁰ ASMi, *Commercio*, p.a., b. 55. Elenco generale delle famiglie ebrei, del loro traffico, della loro industria, degli stabili che possiedono in proprietà, della popolazione, o del numero personale componente le dette famiglie degli ebrei sparsi nel principato di Buzolo e nel ducato di Sabioneta. Cfr. MONTANARI, *Da prestatori a mercanti*, pp. 78-79 e 94-95. Si veda l'appendice terza. Per un profilo biografico di Benedetto Frizzi (figlio di Michele), esponente di primo piano dell'Illuminismo ebraico italiano e della sua famiglia nella Ostiano della seconda metà del settecento si veda E. FINZI, *Le radici profonde. Origine e sviluppo della comunità ebraica di Ostiano* e M. BRIGNANI, *Ostiano e Benedetto Frizzi*, in M. BRIGNANI - M. BERTOLOTTI (a cura di), *Benedetto Frizzi. Un illuminista ebreo nell'età dell'emancipazione*, Giuntina, Firenze 2009, pp. 37-45 e 47-66.

tanta del Settecento un'imponente opera di risanamento delle finanze pubbliche faceva scemare l'importanza dei loro capitali, il cui utilizzo non risultava ormai più una necessità inderogabile. Le inchieste dovevano pertanto servire a mettere a fuoco una realtà abbastanza sconosciuta ai governanti, limitandone i privilegi e uniformandone le modalità dell'agire economico al contesto sociale e normativo in via di ammodernamento. Lo stesso Kaunitz sosteneva del resto che "devono essi Ebrei reputarsi felici, se ottengono di essere per quanto è possibile ridotti alla condizione degli altri sudditi Cristiani"⁵¹.

Assecondando la tendenza di tanto condiscendente ottimismo si faceva notare al cancelliere che le comunità ebraiche in questa parte del Mantovano non gestivano più alcun banco feneratizio "sorgente principale delle loro frodi ed usure verso de' Cristiani, i quali hanno niente meno in que luoghi tutto il comodo di procurarsi que sussidi che possono loro occorrere dirigendosi ai Monti di pietà opportunamente stabilitivi e convenientemente dotati". Le tre Università in cui era suddivisa l'intera popolazione risultavano inoltre singolarmente troppo esigue "per lasciarvi sussistere alcuna Accademia di giudicatura", evidenziando la necessità di sottoporsi alla giurisdizione di pretori locali⁵².

Tanti studi analitici e proposte globalizzanti, per sfuggire alla logica della reiterazione di tolleranza, sfociavano però in un suo ulteriore rinnovo. Emanata da Maria Teresa il 20 aprile 1780, delineava gli aspetti più controversi del dibattito politico che si era andato sviluppando. Sanciva infatti il divieto di rivolgersi ai tribunali rabbinici per cause civili, pagando tasse giudiziali equiparate a quelle versate dagli altri cittadini; ribadiva l'obbligo di affittare a cristiani gli immobili eventualmente acquisiti in esecuzione di provvedimenti giudiziari e di venderli entro cinque anni; confermava il diritto di aggiudicarsi alle aste affitti di fondi e infine di poter esigere sui prestiti un interesse del 6% massimo⁵³. All'interno di una prospettiva antica e consolidata, si trattava di un progressivo avvicinamento a una completa 'normalizzazione' della presenza ebraica nelle diverse realtà politiche dell'impero. In corrispondenza all'intensificarsi del processo riformista, nel decennio giuseppino si approfondiva il dibattito sulla loro definitiva assimilazione nelle strutture politico-istituzionali dello Stato. I temi ruotavano attorno alla necessità di fondere le comunità in un più vasto orizzonte nazionale, equiparandone i diritti

⁵¹ ASMi, *Culto*, p.a., b. 2164, lettera di Kaunitz a Firmian, 6 settembre 1779. Cfr. SIMONSOHN, *History of the Jews*, pp. 392-393.

⁵² ASMi, *Culto*, p.a., b. 2164. Proposte del Consiglio di giustizia al cancelliere Kaunitz, 25 gennaio 1780.

⁵³ *Ibidem*.

politici al rilevante peso economico. La nuova emanazione di Leopoldo II il 2 gennaio 1791, preludeva alla definitiva emancipazione sancita dalla patente del 1797 per la città di Mantova e l'intero suo territorio, compresi Bozzolo (con Ostiano) e Sabbioneta. Gli ebrei ottenevano la cittadinanza perpetua; tolleranza illimitata con abolizione dei relativi tributi; il diritto di affittare, possedere e commerciare beni immobili in tutto lo Stato e la definitiva abolizione di ogni segno distintivo⁵⁴.

Più problematico risultava invece l'intervento sui Monti di pietà, soprattutto quelli più piccoli sparsi nel territorio. Da una nuova inchiesta sollecitata da Kaunitz (1787) emergeva la loro insostituibile funzione nell'economia borghigiana. Quelli ostianesi avevano subito un ulteriore processo di concentrazione gestionale. Nel 1774 il Magistrato Camerale di Mantova ordinava alla Comunità di eleggere un rettore unico per il buon funzionamento del vecchio istituto. La scelta cadeva su Antonio Contini che manteneva la carica fino al 1783, per essere poi nominato amministratore interinale insieme a Pietro Giovani. Inoltre nel 1778 a quello nuovo veniva imposto il trasloco delle operazioni dalla casa del Consorzio "nella molto buona fabbrica del Monte di pietà, per così dagli stessi privati individui esercitato più comodamente e cautamente"⁵⁵.

Il problema più rilevante riguardava però il potenziamento di capitali sempre esigui. Nell'aprile 1788 un dispaccio da Vienna sollecitava una sistemazione generale dei Monti di 'campagna', modellata su un progetto da definire. L'interlocutoria risposta del plenipotenziario Künigl si trincerava dietro l'impossibilità di un'operazione "fino a che non sia effettuata l'ordinata separazione delle sostanze dei LL.PP. promiscuamente amministrate da Monti medesimi e fino a che non siansi sistemati i Monti delle città". Con una certa vischiosità burocratica si alludeva al fallimento dell'asta realizzata per quello di Cremona. La stessa relazione insisteva poi sulla problematicità giuridica e finanziaria di tali alienazioni, risultando "essi per lo più istituiti per sovvenzioni gratuite" e "se si realizzassero i beni in capitali si perderebbero i prodotti degli affitti coi quali si sostengono le spese d'amministrazione"⁵⁶. Il plenipotenziario coglieva nel segno, abbozzando nella relazione l'essenziale profilo storico riguardo alla funzione economica che aveva caratterizzato nei secoli la loro operatività. Per questo il governo asburgico non tardava a ricon-

⁵⁴ ASMi, *Culto*, p.a., b. 2162. Cfr. SIMONSOHN, *History of the Jews*, pp. 818-827; MONTANARI, *Da prestatori a mercanti*, pp. 79-80.

⁵⁵ ASMi, *Commercio*, p.a., b. 37. Relazione a Kaunitz, 12 febbraio 1787.

⁵⁶ *Ibidem*, Dispaccio da Vienna 21 aprile 1788 e relazione Künigl, Milano 13 maggio 1788.

siderare l'intera problematica finanziaria, lasciando pertanto inalterati anche i beni immobiliari e censuari dei due istituti ostianesi.

Dopo un paio di lustri sulla loro attività si abbattevano i rivolgimenti portati dalle armate napoleoniche, che non si peritavano di svuotarne le casse *manu militari* o di sottoporli a pesanti esazioni fiscali. Alla fine di una plurisecolare avventura risulta difficile stabilire se un solido borgo come Ostiano, sede di mercato e centro burocratico, richiedesse il Monte per problemi di credito o se l'istituto, con le sue erogazioni finalizzate al consumo interno, lo mettesse in grado di resistere meglio alle sferzate congiunturali delle crisi di sussistenza, potenziando ad un tempo gli elementi strutturali dell'economia locale. Le stagioni del suo vivere possono essere paragonate ad un ininterrotto fiume carsico che la durezza dei tempi costringeva talvolta a interrarsi, per riemergere in momenti più favorevoli, quando la generosità di qualche munifico testatore s'incaricava di reintegrarne i capitali, dilapidati e distrutti in negative contingenze economiche, innescate dalla furia degli elementi o dal flagello della guerra. Al problematico mutare degli eventi politico-economici che ne decretavano il rigoglio o l'immiserimento, faceva però da sfondo il permanere di una vivace cultura della solidarietà all'interno del nucleo parrocchial-comunitario, matrice ultima di ogni intrapresa orientata al sovvenimento del bisogno o allo stimolo produttivo.

Appendice prima

*Capitoli per il Sacro Monte di Pietà di Ostiano*⁵⁷

Primo – Il Magnifico Consiglio di detta Terra di due anni in due anni farà l'elettione delli Regenti di detto Monte, nominandone prima molti che siano di buona vita, conditione et fama, et di honeste facultà, ed ballottandoli poi con fare che l'elettione cada sopra quello che haverà più voti per l'offitio al quale sarà nominato, e questi tali dovranno essere tre solamente, uno de' quali sarà Tesoriere, e l'altro Conservatore de pegni, e l'altro Cancelliere e tutti questi prima che entrino ad amministrare il loro offitio saranno tenuti a dar sicurtà principale et in solidum da essere accettata da detto Consiglio e non altrimenti, di esercitar l'offitio loro fedelmente, di rendere buon conto delle loro attioni e soddisfare se resteranno debitori.

Secondo – Il regimento di quelli non durerà più di due anni, ne potranno in modo alcuno essere rafermati con mutarli anco offitio, ma per due anni staranno in tutto e per tutto senza uffitio pubblico.

Terzo – Non potranno questi tali, siano pur di qual si voglia grado o conditione, rifiutare l'elettione di loro fatta per una volta almeno, ed volendola rifiutare saranno tenuti pagare tanto in beneficio di detto Monte quanto haverebbero avuto di salario nel suo biennio. Non potranno manco substituire in loro luogo altro, se non in caso di lunga infermità, o absentia, ma questo si doverà fare con consenso et partecipazione del Consiglio, sotto pena di uno scudo per volta.

Quarto – Il detto Consiglio eleggerà di più due Presidenti, quali saranno tenuti, o uniti, o separati, visitare detto Monte almeno due volte il mese, in tempo che a quello s'attende, e vedere se dalli Regenti saranno osservati intieramente gli infrascritti capitoli, e dovranno assistere tutti doi alle attioni più importanti, come a basso si dirà, e particolarmente al rendere e saldare de conti di essi Regenti, e trovando alcun mancamento o d'inavertenza, o di malitia, dovranno farne subito avertito il Consiglio, acciò egli provegga.

⁵⁷ ASCOstiano, *Archivio Ospedale*, Liber Determinatorium Sacri Montis Pietatis Terrae Hostiani.

Quinto – Gli Regenti sudetti saranno tenuti ogni anno nel giorno di Pascha di Resurrectione, riccorrere al molto Rev. Signor Arciprete, et oprare si che faccia che dal Rev. Padre Predicatore sia caldamente raccomandato al popolo detto Monte. Faranno poi in detto giorno dopo il vespero fare solenne processione per ringratiare il sommo Idio di benefitio tale concesso a questa povera terra, ed in essa processione con assistenza de Presidenti piglieranno l’offerta per aumentare detto Monte, della quale dal Cancelliere nel libro de conti sarà fatto debitore il Tesoriere.

Tesoriere

Sesto – Il Tesoriere sarà tenuto provvedere, mentre che prima non sia stato provveduto, d’un libro ben sfogliato per numeri, nel quale si dovranno registrare gli presenti capitoli, ed anco per l’avvenire tutte le elettioni che di tempo in tempo si faranno de regenti, ed anco tutte le terminationi che dal Consiglio si faranno per il particolare di detto Monte.

Settimo – Non potrà in modo alcuno il Tesoriere prestare sopra pegno alcuno più di cinque scudi da sette lire imperiali l’uno, e questo pegno dovrà eccedere in valore un terzo almeno il prestito che si farà, ne meno potrà riscuotere per elemosina più del due et mezzo per cento all’anno, poichè più non viene concesso dalla Santità di N. Signore.

Ottavo – Non potrà manco detto Tesoriere prestare dinari senza pegno, anzi dovrà esser oculato in vedere se gli pegni corrisponderanno alla qualità del pignorante per ovviare alle frodi, che si potriano fare. E contraffacendo egli massime nel prestar dinari senza pegno incorrerà immediate nella pena del danaro prestato, la quale sarà da lui irremissibilmente riscossa ed applicata a detto Monte, et dal cancelliere ne dovrà esser fatto debitore al libro de’ conti. Dichiarando di più che tutte le pene saranno applicate a questo Monte senza fare altra mentione.

Nono – Sarà tenuto detto Tesoriere, un mese avanti il fine del suo biennio, avvisare detto Consiglio che facci nova elettione e presentadoli il libro, del quale s’è fatto mentione nel sesto capitolo, acciò possa provvedere ed ordinare quanto sarà bisogno.

Decimo – Et perché l’espressa mente della Comunità fu, ed è sempre stata, che li forastieri non possano in modo alcuno godere del benefitio di detto Monte, dichiarando anco per forastieri quelli che avessero habitato per lungo tempo in Ostiano, o fossero stati decretati dall’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Nostro, quali però non havessero pagato a detta Comunità la dovuta honoranza conforme al solito, ha perciò espressamente aggravato il detto Tesoriere a servire prima le persone povere et miserabili di

questa terra, quando però portino pegni da pari suoi, come già s'è detto, poiché se altrimenti faranno, sarà anco obligato detto Tesoriere, insieme con il Conservatore, diligentemente ricercare di chi sia il pegno portato, acciò essendo di forastiere sottogiaccia in ogni modo alla pena da esprimersi nella grida, come nel seguente capitolo.

Undicesimo – Per ovviare adunque a molti inconvenienti che potranno nascere, sarà obligato detto Tesoriere, immediatamente che sarà entrato all'uffitio suo, far rinovar la grida che s'è già introdotta e pubblicata, che il forestiere non possa impegnare al detto Monte, sotto pena della perdita del pegno ed anco di più del valore di detto pegno, da applicarsi come sopra, e che ancora chi haverà pegni da rifermare, o riscuotere, conforme alli ordini di Mons. Ill.mo e Rev. Sig. Nostro, debba nel tempo prefisso rifermargli, o riscuotergli, sotto la pena contenuta in detti ordini. E però all'osservatione intiera di quelli e del presente capitolo, s'aggravano anco in solidum gli detti Regenti in foro conscientiae.

Dodicesimo – Sarà tenuto di più detto Tesoriere d'assistere anch'egli all'incanti de' pegni in compagnia degl'altri due Regenti.

Conservatore

Tredicesimo – Sarà obligo particolare del Conservatore aver buona cura et custodia de' pegni, et avvertire quando saranno portati in pegno che eccedino in valore il prestito almeno d'un terzo, come già s'è detto nel settimo capitolo, ne potrà più d'una volta rifermare un pegno, et questo passati li diciotto mesi conforme agl'ordini suddetti. Anzi sarà espressamente tenuto, passato detto termine, ed anco il termine a riscuotere conforme a detti ordini, et non rifermandosi, o riscuotendosi, levare gli pegni dal Monte, et in giorno di mercato, con l'assistenza del Tesoriere et Cancelliere porgli al publico incanto nella piazza di questa terra, et liberargli a chi più offerirà, in essequitione della sopra nominata grida. Non potrà però in conto alcuno detto Conservatore o colleghi suoi proporre nel detto incanto prezzo alcuno per detti pegni, ne meno per terza persona farne proporre, sotto pena del doppio valore di quelli, da essere applicata come sopra.

Quattordicesimo – Et perché da alcuni Conservatori, che per il passato sono stati, s'era introdotto un abuso in grave danno loro, ed anco del Tesoriere, et questo era che senza danari, e senza accomodare gli libri di detto Monte, si restituiscano gli pegni alli pignoranti, sotto nome di prestito però, onde poi ne nascevano inconvenienti et disturbi. Però il Consiglio per levare anche questo enorme abuso, espressamente ordina

che il Conservatore, ancorché ricercato et instato, non possa in conto alcuno restituire pegno sotto questo mentito nome di prestito, et in somma senza la compita soddisfazione di detto Monte, sotto pena della perdita del doppio del valore di detto pegno, da applicarsi come sopra.

Quindicesimo – Se detto Conservatore piglierà pegni, che non siano della qualità e valore sopra espressi, sarà sempre egli obbligato a detto Monte per ogni danno che gliene potesse seguire. Se gli riserva però in questo l'attione di poter conseguire la sua indennità dal pignorante.

Cancelliere

Sedicesimo – Sarà uffitio del Cancelliere scrivere diligentemente al libro la qualità de pegni, che di tempo in tempo verranno impegnati, o rifermati, come sopra, con il nome et cognome di chi impegnerà, et il giorno, mese et anno in che sarà fatto, con fare anco un bolettino al pignorante, et distinguere, tanto in esso quanto sul libro, il rifermato dell'impegnato, acciò si possino più esattamente osservare gli ordini.

Diciassettesimo – Haverà di più cura che di mese in mese l'elemosina sia levata e posta nella cassetta a ciò deputata, ovvero nella cassa grande delli altri dinari del Monte, con l'intervento delli Presidenti, et fare di quella di volta in volta debitore al libro il Tesoriere, con notare anco particolarmente ogni volta occorerà il bisogno in che cosa si spenderà detta elemosina, et questo acciò si possa minutissimamente vedere qual sia l'entrata di detto Monte et in che cosa si spenda.

Diciottesimo – Sarà oltre di ciò tenuto assistere alli incanti che si faranno nel modo già espresso et notare diligentemente nel libro gli pegni che si incanteranno et venderanno, con il cavato d'essi, et anco il nome et cognome del pignorante et compratore, et questo a fin che detto Monte resti sempre intieramente sodisfatto et illeso, tanto per il capitale quanto per l'elemosina. Poiché se dalli pegni venduti non si potesse cavare quel tanto gli fosse stato sopra prestato, ed anco la dovuta elemosina, il detto Monte haverà sempre attione contro il Conservatore, conforme al capitolo 15, et se anco se ne cavasse di più si possa fare la restitutione di quel sopra più a chi s'apetterà. Et mancando il Cancelliere d'usar questa diligenza, sarà sempre obbligato al Monte per ogni danno gliene potesse seguire.

Diciannovesimo – Et per ovviare che in modo alcuno non si possino commettere fraudi, sarà di più obbligato detto Cancelliere ad haver buona cura di tutti gli libri di detto Monte, con tenergli riserrati in una cassa et tener sempre appresso di se la chiave.

Ventesimo – Non potranno detti Regenti separatamente un dall'altri entrare in detto Monte, ma dovranno ciò fare unitamente, et per provvedere a questo, essendo sopra le porte di quello quattro chiavi, si ordina che due di quelle debbano restare al Tesoriere, una al Conservatore e l'altra al Cancelliere.

Ventunesimo – Il salario di detti Regenti si tasserà di tempo in tempo conforme all'havere di detto Monte, et alla portione nel modo che segue: il Tesoriere haverà ogni anno lire quattro per ogni lire mille; il Conservatore ne haverà quattro et mezza; il Cancelliere due et mezza. Et perché nel saldare gli conti che si fa d'ogni regimento, s'eleggano li periti computisti, che ciò faccino, però questi ancora haveranno per loro salario lire una et mezza per ogni mille ut supra, avvertendo che formati che haveranno gli conti si sottoscriveranno al saldo di essi. Gli Presidenti haveranno poi dal Tesoriere quel tanto che dal Consiglio sarà ordinato le sia dato al Natale per onoranza, o sia buona mano.

Ventiduesimo – Se dalli Regenti sodetti, o da ciascheduno di loro verrà commessa fraude, sia in danno del Monte, o de particolari, questi subito conosciuta et scoperta la fraude saranno privi dell'uffitio loro, et d'anco poter più mai haver uffitio nella Comunità, ovvero altri pubblici uffitii, o in qual si sia altro luogo pio, et di ciò si farà pubblica grida, ed anco mentione particolare sopra il libro, del quale s'è fatta mentione nel capitolo sesto, acciò in occasione si possa sempre vedere et sapere. Perderanno di più il salario, quale andarà applicato, come sopra, et saranno obligati al doppio danno del Monte, o de particolari in danno de quali fosse stata commessa la fraude.

Ventitreesimo – Et perché finalmente non è possibile che la prudenza humana possa prevedere et provvedere alli futuri accidenti però il detto Consiglio si riserva espressa facultà di poter aggiungere, sminuire et alterare conforme alli bisogni, che per l'avvenire occoreranno.

Bozzolo 17 marzo 1617

Appendice seconda

Al Signor Podestà di Ostiano

Il conte vicegovernatore ministro plenipotenziaria de Firmian con suo venerato dispaccio de 12 maggio stante ha avanzato alla giunta le clementissime disposizioni di S.M., colle quali, in sequela delle benignissime rapresentanze della prelodata E. S., e passata come con altre mie avisai tempo fa, V. S. Ill.ma a soprimere il banco feneratizio già esercitato da codesti Ebrei e trasferirlo in mano di codesta Comunità, col condono bensì d'ogni qualunque regalia o corrisponsione alla Regia Camera, ma colla condizione che non si esigga più del 5% da terrieri ed il 6% da forastieri e si osservino li capitoli che da S. E. sonosi fissati a regolamento del Monte medemo, e come questi sono in parte distinti su d'un quinternello separato, e parte fissati nel sumentovato dispacio, ed è in conformità della mente superiore, non meno che della giunta che siano essi esattamente osservati e fedelmente eseguiti e che per tal uopo resti sempre mai impegnata la di Lei attenzione, così le consegno copia non che del sovrano dispaccio, ma eziandio dell'altro di S.E. e de capitoli surriferiti, riconfermandomi nel mentre col solito ossequio.

Bozolo 27 maggio 1761
Conte de Pedretti Pacini

Al Signor Conte de Pedretti Pacini – Bozolo

Dall'annesso regio dispacio, che qui accluso rimetto a V. S. Ill.ma, si rileverà che la Maestà dell'Imperatrice Regina per effetto di una clemenza si è degnata di approvare la da me umigliata rapresentanza con l'abolizione del banco feneratizio delli Ebrei alla Comunità di Ostiano, e di concedere un tale banco a detta Comunità senza il peso di pagare alla R. Camera di Bozolo le lire 900 che prima pagavano detti Ebrei, con la condizione però di non esigere da terrieri maggior interesse del cinque per cento e del sei da forastieri, e sia osservato il regolamento che si os-

serva nel Monte di pietà di Mantova, che qui annetto, al quale giudico opportuno che siano aggiunti li seguenti capitoli.

Primo – Che i presidenti del Monte debbano dare idonea cauzione della loro amministrazione.

Secondo – Non sembrandomi che convenga di rimettere la sola ispezione de pegni e delli ordini per i pagamenti al solo stimatore e cassiere, senza venir riscontro intermedio, perciò uno de presidenti doverà segnare in un libro da tenersi da esso in vista del viglietto dello stimatore il numero del pegno fatto, o riscosso e suo valore, e poscia allibrata la partita faccia la sua firma nel viglietto sudetto, e lo passi al tesoriere, il quale nel suo libro di cassa ne faccia nota di conformità, perché vadino uniti il libro del presidente e del cassiere, e la polliza, o viglietto senza il mandato.

Terzo – Che anche sotto la chiave e custodia de Presidenti debbano stare particolarmente ori, argenti e gioie.

Quarto – Che il tesoriere assieme con i due presidenti e con l'assistenza del cancelliere e d'un deputato del Corpo Civico debba fare la rivista e contazione della cassa, e debba trasmettere il bilancio ogni mese alla Giunta di Bozolo, ed in fine dell'anno un ristretto generale.

Quinto – E finalmente se il giro del Monte andasse a crescere di molto, sarà necessaria una cassa con chiavi diverse, delle quali una ne stii apresso del tesoriere, la seconda presso i due presidenti e la terza presso il Publico. E dovendosi fare estrazione di denaro di detta cassa segua alla presenza del cancelliere e nella cassa corrente non possa tenersi se non il quantitativo necessario per i pagamenti necessari ed ordinari, il che meglio potrà accertarsi dall'esperienza del giro d'un anno. Si compiacerà V. S. Ill.ma dunque di notificare il d° dispaccio regio alla Giunta, unitamente alli annessi capitoli e questa mia perché vi dia le corrispondenti disposizioni per l'esecuzione e sono con perfettissima stima ed osservanza.

Milano 12 maggio 1761

Carlo Conte de Formian

*Piano del nuovo Monte Feneratizio di Ostiano*⁵⁸

Primo – La Comunità erigerà sotto la protezione e dipendenza unicamente di Sua Maestà Aug.ma Padrona, ed il di lui giro si sarà ritratto de sopravanzi delle rendite di quel consorzio dalla med.ma Comunità amministrato.

⁵⁸ ASMn, *Magistrato Camerale Antico*, Comuni-Ostiano 1778-1784, b. 203.

Secondo – L'esercizio di tal Monte sarà perpetuo e privativo del consorzio sudetto, e però sarà proibito a qualunque cristiano o ebreo il dare danaro sopra pegno con frutto.

Terzo – Si esigerà sopra i pegni il cinque per cento da terrieri ed il sei da forastieri.

Quarto – Per impiego de capitali a frutto in qualunque maniera non avrà ad addimandarsi alcuna permissione, ne procurarsi decreto di giudice.

Del sistema del Monte

Primo – Il Monte sarà diretto da due presidenti, da desumersi dal Corpo Civico della Comunità, da un tesoriere, da un cancelliere ed un stimatore, tutti eligibili dalla Comunità e confermati dal governo.

Secondo – Li presidenti si cambieranno ogni biennio mediante nuova elezione dalla Comunità, e gl' individui che sortiranno non potranno essere deputati, se non dopo due bieni, e si osserverà lo stesso in ordine al solo tesoriere e stimatore, per la scarsezza de soggetti abili al cancellierato.

Terzo – Ogni uno delli sudetti individui dovrà prestare il giuramento di rettamente servire ed osservare le leggi prescritte, in presenza della Comunità ed in mano del giudice che ad essa presiede.

Incombenze degli ufficiali

Primo – Sarà incumbente delli presidenti l'invigilare alla bona direzione ed all'osservanza de presenti regolamenti, acciò uno delli ufficiali subalterni si adempia al dovere, e quall'ora trovassero necessario o conveniente all'interesse e bon serviggio del pio luogo rimuovere alcuno d'essi, dovranno renderne informata la Comunità per provvedimento che sarà trovato nel caso.

Del cancelliere del Monte

Primo – Il cancelliere del Monte dovrà esser persona abile e di probità conosciuta, e se sarà possibile sarà notaro de più esperti e de più attivi, da conoscersi in caso di discrepanza dal giudice locale.

Secondo – Assisterà alli incanti, noterà le deliberazioni de pegni, specificando il numero e qualità del pegno, la persona a cui sarà deliberato

e la somma che se ne ricaverà, e quando sia notaro si rogarà di tutti li protocolli che occoreranno, niente più esigendo delle solite tasse.

Del tesoriere

Primo – Doverà il tesoriere prestare sigurtà idonea nelle mani del giudice locale, subito che sarà dalla Comunità approvato, per sicurezza non tanto de capitali ed interessi, quanto ad ogni altro prodotto.

Secondo – Assisterà alli incanti per incassare il dinaro ritirato da pegni venduti, accudirà alla formazione de medesimi pegni per pagarne le somme corrispondenti, ed avrà un libro regolato, in cui descriverà le partite d'intrata e uscita, con registrare il nome e cognome e patria del pignorante.

Terzo – Esigerà li annui interessi da pignoranti dovuti e da ogni altro debitore del Monte, le partite de quali doverà come sopra tener registrate, sicome pagará li salariati ed ogni altra spesa occorente pel buon servizio del Monte, contro il mandato de presidenti e sotto la quiettanza del creditore pagato. Per questi dovrà tenerne libro separato da quello dell'entrata ed uscita.

Quarto – Non ammetterà alcun pegno se non previa la perizia del stimatore in scritto, e questa doverà numerizare acciò corrisponda al biglietto del pegno.

Quinto – Non abiliterà alcun debitore alla redenzione del pegno, se non se premesso l'intiero pagamento del capitale e frutto, ed allora riconsegnerà allo stimatore il biglietto della perizia, acciò possa restituire il pegno, ritenendo per suo scarico quello del pegno stesso che registrerà in filza.

Del stimatore

Primo – Lo stimatore sarà obligato al giuramento e sarà dalla Comunità eletto fra li più abili del paese, presterà idonea sigurtà, che non sia minore di cento scudi, e farà le sue perizie in scritto, specificando la qualità, peso e numero delle robbe, il nome, cognome e patria del pignorante e la somma da prestarsi sul pegno.

Secondo – Avrà la custodia de pegni, che saranno distinti dalla sua perizia, e questa dovrà essere numerizata dal tesoriere, dal quale sarà rilevata alla redenzione de pegni contro il di loro biglietto.

Terzo – Assisterà alli incanti, e di mano in mano produrrà li pegni, rilasciando quelli che saranno deliberati e ritenendo quelli che non potessero esitarsi.

Regole generali

Primo – Sopra il pegno effettivo non potrà somministrarsi denaro in maggiore somma delle lire 200 mantovane per cadauna persona, ed a titolo di capitale assicurato sopra fondi non si eccederà la somma di lire 1500 simili, e tale somma potrà aumentarsi con dipendenza dall'intiero Corpo Civico, allorquando il fondo del medesimo lo permetterà.

Secondo – Non si riceveranno in pegno robbe di lana, pellicce ed altre robbe simili sogette al guasto, meno cose sagre, o dedicate al culto divino, quando non siano accompagnate dalla licenza in scritto dall'ordinario parroco locale.

Terzo – Non sarà permesso alli ufficiali del Monte fare, ne rinovare pegni per altri, e facendolo per se stessi dovranno farlo palesemente, osservando le regole prescritte ad ogetto di togliere ogni ombra di sospetto.

Quarto – Non potrà farsi alcuna benché minima remissione alli ufficiali che si ritrovassero difettivi a danno del Monte, ne pure dall'intiero Corpo della Comunità, sotto l'obbligo di corrisponderne li deputati del proprio e solidalmente per l'intera somma.

Quinto – Si doverà indispensabilmente ogni anno proporre alla prima convocazione comunitativa il bilancio del giro del Monte, da formarsi e da riconoscersi dal giudice locale, acciò la Comunità possa sempre averne lo stato, ed in caso d'occorenza applicare, unita al giudice sudetto, prontamente le providenze opportune.

Sesto – Non potranno li pegni a pregiudizio del Monte sequestrarsi per qualsiasi ragione.

Settimo – Non sarà lecito ad alcun ufficiale, benché fossero li presidenti, sotto qualunque pretesto o uso, trasportare li pegni, ne li libri fuori del Monte, esclusa però rispetto a secondi la necessità di prova giudiciale, così per solo breve tratto di tempo.

Ottavo – Qualunque ufficiale che contravverrà a presenti regolamenti doverà essere *ipso facto* dalla Comunità rimosso dall'ufficio, senza facoltà di poterlo rimettere, oltre l'incorso delle pene legali proporzionate alla delinquenza.

Nono – Nelle cause, tanto attive quanto passive del Monte, sarà tenuto il podestà pro tempore amministrarle pronta e sommaria giustizia

in forma camerale, senza strepito e figura di giudizio contro qualunque persona di che grado e condizione esser potesse, ed in qualunque tempo, non ostante le fiere, ferie e mercati.

Decimo – Il podestà considererà li libri del Monte come prova provata, ed ad essi darà quindi piena ed intiera fede tanto in giudizio, quanto fuori, in modo che dovendosi convenire alcun debitore, se li assegnerà in vista della partita il termine di dieci giorni, a passare il quale scorso, e rendendosi il debitore contumace, dovrà essere immediatamente agravato dell'esecuzione ed intromissione dei pegni. Ma comparendo nel ridetto termine con qualche eccezione, dovrà immediatamente sopra le di lui ragioni a quelle del Monte decidersi.

Undicesimo – Li crediti di esso Monte saranno considerati come privilegiati e non compresi nelle moratorie, o salvi condotti generali, e quando al governo piacesse per qualche motivo particolare estendere le medesime moratorie e salvi condotti alli crediti del detto Monte, vien supplicato che ciò sia per breve tempo, e sotto la condizione che il debitore dia sicurtà di pagare tanto il capitale quanto li frutti, subito spirato il termine della sopraccessoria.

Dodicesimo – Se li pegni presentati al Monte e decritti nei libri si trovassero falsi, e non corrispondenti al denaro somministrato e frutti decorsi, il podestà, preso pria il giuramento del cancelliere del Monte sopra l'indennità del pegno, obbligherà il pignorante alla restituzione del capitale e pagamento de frutti per via di giustizia sommaria, come sopra. E se li pegni fatti si scoprissero rubbati debba nondimeno al Monte essere restituito il capitale con li frutti dal proprietario del pegno, salva a questo la ragione contro il ladro ne termini di giustizia.

Tredicesimo – Se il pignorante perdesse il bollettino del Monte non potrà riscuotere il pegno, se non sotto la prestazione di idonea sigurtà da stipularsi nelle forme, la quale sigurtà in caso di lite sarà obbligato esibire il pegno riscosso al podestà, per darlo a chi sarà di ragione.

Quattordicesimo – Resta fissato il termine di riscuotere li pegni, tanto per li terrieri quanto per li forastieri, a mesi diciotto, spirati li quali dovranno diffidarsi tutti li pignoranti con avviso pretorio, da pubblicarsi ed affiggersi secondo il solito, a redimere li rispettivi pegni dentro di un altro mese perentorio, e spirato questo ultimo termine non essendosi redenti, o rinovato il biglietto col pagamento de frutti decorsi, potrà il Monte con la previa intelligenza del podestà, e colla previa affissione delle cedole, far subastare, in un giorno destinato e su la pubblica piazza, li pegni non redenti e non rinfrecchati, sotto la legge però che il denaro, il quale sopravanzasse dopo il pagamento fatto al Monte, si del capitale come dei frutti, debbasi depositare colle opportune e rispettive dichia-

razioni del Sacro Monte di Pietà, acciò possa restituirsi alli proprietari de pegni se compariranno, e non comparendo nello spazio di anni dieci ecceda a vantaggio dell'istesso Sacro Monte di Pietà.

Quindicesimo – Il podestà per li atti tutti che occoreranno a favore del Monte non esigerà sportule sotto qualunque titolo, e perché dal banco feneraticio sin ora esercitato dalli Ebrei, e colla presente erezione soppresso, è stato solito esigere in causa delle accenate sportule lire 12.12 al mese, doverà in avvenire contentarsi di simili lire 8 mensuali, attesoche li rimane luogo a risarcirsi dal di più in quelle cause nelle quali fossero interessati li Ebrei, che in avvenire non saranno esenti.

Sedicesimo – Proibendo infine alli ufficiali del Monte offerire né comprare per se stessi, o per altri, neanche per interposta persona, le robbe pignorate, sotto pena di perdere il prezzo ed il pegno comprato, da applicarsi irremisibilmente al medesimo Monte.

Diciassettesimo – E stabilendo che qualora il padrone del pegno comparisse nell'atto dell'incanto e volesse pagare il capitale e frutti dovuti, debba essere ammesso nella redenzione, purché non sia stato deliberato col pagamento del prezzo, o della caparra, la quale non dovrà essere minore della decima del prezzo per cui sarà stato il pegno deliberato, e questo dovrà essere interamente pagato nel termine di otto giorni, altrimenti la caparra sarà perduta a comodo del Monte, fuori di quello che occoresse per indennizzare il padrone, ed allora si vedrà nel primo successivo incanto.

Diciottesimo – Potrà in ogni giorno, purché non sia festivo, il Monte ricevere pegni e dovrà aprirsi al publico nei giorni di lunedì e giovedì di cadauna settimana, dando il segno con la campana publica.

Appendice terza

Elenco degli Ebrei in Ostiano tratto dalle specificazioni, e note trasmesse dalla Pretura di Canneto con lettere d'ufficio degli 11 novembre e 11 dicembre 1779⁵⁹

n. famiglie	Famiglie-Traffico-Industria	Stabili posseduti in proprietà			Popolazione		
		Terreni in ragione di biolche correnti	Case ed alcune con orto	Botteghe	M	F	Tot.
1	<i>Leone Frizzi</i> Famiglia composta di 7 persone. Ha negozio di pannine. Fa filare nove fornelli di gallette. Traffica di grani e di linosa. Tiene affittanze di terreni.		1	1	4	3	7
2	<i>Michele Frizzi</i> Famiglia di 4 persone. Fa il mezzano ne' contratti.		1		3	1	4
3	<i>Davide Frizzi</i> Vive solo non ha famiglia e si nota come possessore. Tiene due botteghe in affitto e vende carta, corami ed oglio d'ulivo. Tiene fittanze di terreni.		1		1		1
4	<i>Simone Frizzi</i> Famiglia composta di 9 persone. Fa filare quattro fornelli da seta. Ha negozi di pannine e di corami. Tiene affittanze di terreni.		2	2	6	3	9
5	<i>Daniele Frizzi e Bona Gentile sua madre</i> Famiglia composta di 8 persone. Vende vetri e ferrame e vende candele di sego.		1		4	4	8
6	<i>Raffaele Frizzi</i> Famiglia composta di 6 persone. Fa il sensale ne' contratti e viene soccorso dall'Università.		1		3	3	6
7	<i>Salvatore Frizzi e Servadio suo fratello</i> Famiglia composta di 7 persone. Fa il mezzano ne' contratti e rivende penna di polli e pollame. L'orto della sua casa serve per cimitero.		3		2	5	7

⁵⁹ MONTANARI, *Da prestatori a mercanti*, pp. 94-95.

<i>n. famiglie</i>	<i>Famiglie-Traffico-Industria</i>	<i>Stabili posseduti in proprietà</i>			<i>Popolazione</i>		
	<i>Emanuele Soavi</i>						
8	Famiglia composta di 14 persone. Vende fruttame, sapone, candele di sego, salumi e ferrame.	Pertiche 10	1		8	6	14
9	Salomone Sesse Rabino Non forma famiglia, ma sinora per l'esercizio.				1		1
...	<i>Brunetta Frizzi</i> Vive in comunione coi fratelli Da- niele, Israele e Beniamino Frizzi.					1	1
...	<i>Racchele Rossena</i> Serve in casa di Michele Frizzi.					1	1
	L'Università						
	<i>Totali</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>32</i>	<i>27</i>	<i>59</i>



DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

NUOVA SERIE - ANNO 1 - 1/2013

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione)
librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
redazione: rivista.annalistoria@unicatt.it
web: www.educatt.it/libri/ASMC

ISSN 1124 - 0296

